

Provvedimento di esclusione/ammissione alla gara

(art.29 co.1 D.Lgs 50/2016)

PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ANTINCENDIO DEL PIANO SEMINTERRATO EDIFICIO OVEST DELLA FONDAZIONE BRUNO KESSLER - CIG: 8787891D0E

Il giorno 26/07/2021 alle ore 15:00 si riunisce, presso la sede della Fondazione Bruno Kessler, in Trento, Via Sommarive 18 in Povo, il Seggio di gara composto da:

- Paola Angeli, in qualità di Presidente del Seggio di gara;
- Patrizia Ianes, in qualità di membro del Seggio di gara;
- Federico Pomarolli, in qualità di membro del Seggio di gara e segretario verbalizzante;

Premesso che

- A seguito dell’apertura delle buste amministrative, avvenuta in data 20/07/2021 alle ore 14:00 - secondo la procedura prevista dall’art. 5 della Lettera di Invito - il Seggio di gara ha effettuato l’esame della documentazione amministrativa dei concorrenti - come riportato nel Verbale della relativa seduta - prendendo atto della presenza dei documenti contenuti nella Busta amministrativa, allo scopo di accertarne la completezza, la regolarità e la conformità della medesima alla *lex specialis* di gara;

Il Seggio procede alla verifica della documentazione amministrativa dell’impresa Merz Costruzioni Sas, rilevando la completezza e la correttezza della documentazione presentata.

Il Seggio procede alla verifica della documentazione amministrativa dell’impresa Costruzioni Franceschini Bruno & C. Snc, rilevando quanto segue:

- Con riferimento all’istituto dell’avvalimento, la mancanza della dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, ai sensi di quanto disposto dall’art. 89 del D.Lgs 50/2016;
- Con riferimento al contratto di avvalimento, assenza di indicazione specifica dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria, richiesti a pena di nullità del contratto secondo quanto disposto dall’art. 89 del D.Lgs 50/2016.

In relazione alle suddette carenze della documentazione amministrativa il Seggio di gara precisa quanto segue:

- secondo la giurisprudenza maggioritaria, la dichiarazione con cui l’ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, costituisce dichiarazione essenziale, concernente una condizione di partecipazione. *La totale mancanza della dichiarazione d’obbligo nei confronti della stazione appaltante e la sua essenzialità, quindi insostituibilità con l’attestazione sul possesso dei requisiti e con l’assunzione delle obbligazioni contenute nel contratto di avvalimento, comportano l’impossibilità di sanare l’omissione col soccorso istruttorio*, pena la violazione del principio di parità di trattamento (ex multis: Consiglio di Stato, sez. V, 04.06.2020 n. 3506);

- secondo giurisprudenza consolidata, *per evitare che l’avvalimento dell’attestazione SOA, ammissibile in via di principio per il favor participationis che permea l’istituto dell’avvalimento,*

divenga in concreto un mezzo per eludere il rigoroso sistema di qualificazione nel settore dei lavori pubblici, il Consiglio di Stato ha più volte ribadito che l'avvalimento dell'attestazione SOA è consentito ad una duplice condizione:

a) che oggetto della messa a disposizione sia l'intero setting di elementi e requisiti che hanno consentito all'impresa ausiliaria di ottenere il rilascio dell'attestazione SOA;

b) che il contratto di avvalimento dia conto, in modo puntuale, del complesso dei requisiti oggetto di avvalimento, senza impiegare formule generiche o di mero stile.

È stato così affermato che, in materia di gare pubbliche, quando oggetto dell'avvalimento sia un'attestazione SOA di cui la concorrente sia priva, occorre, ai fini dell'idoneità del contratto, che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse, che, complessivamente considerata, le ha consentito di acquisire l'attestazione da mettere a disposizione, sicché è onere del concorrente dimostrare che l'impresa ausiliaria non si impegna semplicemente a prestare il requisito soggettivo richiesto e, nel caso di specie, l'attestazione SOA, quale mero requisito astratto e valore cartolare, ma assume la specifica obbligazione di mettere a disposizione dell'impresa ausiliata, in relazione all'esecuzione dell'appalto, le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo, in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità (cfr: Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 16.10.2020 n. 22).

In tal senso, la genericità del contratto di avvalimento non è sanabile mediante ricorso al c.d. soccorso istruttorio, atteso che la rilevata genericità, rendendo l'oggetto del contratto indeterminato ed indeterminabile, si traduce nella nullità radicale del contratto stesso e non in una mera irregolarità formale o documentale e che, la nullità, operando ab origine, comporta che il concorrente sia privo del requisito di capacità oggetto di avvalimento sin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara.

A seguito delle considerazioni sopra esposte, il Seggio di gara si determina in ordine all'assunzione del provvedimento di ammissione/esclusione dei concorrenti alle successive fasi di gara, come di seguito specificato:

CONCORRENTI	ESITO	MOTIVAZIONE
Merz Costruzioni Sas	AMMESSO	Completezza e la correttezza della documentazione presentata
Impresa Costruzioni Franceschini Bruno & C. Snc	ESCLUSO	- mancanza della dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria - assenza di indicazione specifica nel contratto di avvalimento dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria

Si informa che:

- ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 il presente provvedimento è pubblicato sul sito web della Stazione Appaltante, nella sezione Amministrazione Trasparente;
- della pubblicazione del presente provvedimento che determina l'ammissione e l'esclusione dalla procedura di gara è dato contestuale avviso ai concorrenti, tramite comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;

- l'eventuale richiesta di accesso agli atti dovrà essere inoltrata via PEC all'indirizzo:
gare@pec.fbk.eu.

Trento, lì 26/07/2021

Il Presidente del Seggio di gara
Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento

Paola Angeli
(f.to in originale)